

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-727	del 27/10/2010
Oggetto	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocini formativi e di orientamento con l'Università di Pisa-Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.	
Proposta	n. PDTD-2010-745 del 22/10/2010	
Struttura adottante	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale	
Dirigente adottante	Tibaldi Stefano	
Struttura proponente	Direzione Generale Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale	
Dirigente proponente	Cotti Giuliano	
Responsabile del procedimento	Cotti Giuliano	

Questo giorno 27 (ventisette) ottobre 2010 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale, Dott. Tibaldi Stefano, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale numero 44 del 1995 istitutiva di ARPA;
- la determina numero 5 del 2009 del deliberante Servizio;
- il Regolamento per il Decentramento, approvato con delibera 95/2009;

**CONSIDERATO:**

- che il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa propone ad Arpa Emilia-Romagna una convenzione disciplinante lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento con comunicazione agli atti;
- che alla lettera K dell'allegato D del citato Regolamento per il Decentramento, si attribuisce allo scrivente servizio la redazione degli atti connessi all'approvazione di convenzioni afferenti ai tirocini formativi/stage che interessano tutta la rete o più nodi della stessa;

**RILEVATO:**

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta con sei mesi di anticipo;

**CONSIDERATO:**

- che sarà demandata a successivi specifici atti, che verranno stipulati dalle competenti Strutture, la definizione dei contenuti e delle modalità dei singoli tirocini attivati;

**RITENUTO:**

- opportuno sottoscrivere la Convenzione con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

**SU PROPOSTA:**

- del Dottor Giuliano Cotti, Responsabile di Area Sviluppo Competenze Documentazione e KM;

**DATO ATTO:**

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R. n. 32/93, il Dottor Giuliano Cotti, Responsabile di Area Sviluppo Competenze Documentazione e KM;

**DELIBERA**

1. di approvare la Convenzione con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività di tirocini formativi nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. che la Convenzione di cui trattasi ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta con sei mesi di anticipo
3. di demandare a successivi atti, di competenza delle Strutture interessate, la definizione dei contenuti e delle modalità dei tirocini attivati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO  
FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE  
(Professor Stefano Tibaldi)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI  
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  
(AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.6.1997, DEL D.I. 25.3.1998 N. 142 E DEL  
D.M. 509/99 ART. 10 COMMA1 LETTERA F)**

La presente convenzione regola i rapporti tra

Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, d'ora in avanti denominato/a "Soggetto Proponente" con sede legale in Pisa, via Risorgimento, 35, rappresentato dal Direttore Prof. Carlo Alberto Veracini, nato a Sarzana (SP) il 14/08/42

E

L'ente Arpa – Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente Emilia-Romagna, d'ora in avanti denominato "Struttura Ospitante", con sede legale a Bologna (BO) in via Po 5, P.I.V.A 04290860370, rappresentato per la firma del presente atto da Professor Stefano Tibaldi, nato a Bologna (BO) il 30/10/1949, CF TBLSFN49R30A944X nella sua qualità di Direttore pro-tempore del Servizio Organizzazione Formazione Educazione-Ambientale

PREMESSO CHE

- 1) i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 2) l'Università intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10, comma 1, lettera f, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **ARTICOLO 1**

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Specialistica e ai Corsi post-laurea, coloro che stiano conseguendo o abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 18 mesi, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Tali tirocini sono finalizzati all'acquisizione delle conoscenze di realtà economiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico e di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

### **ARTICOLO 2**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi o a 24 mesi nel caso di studenti portatori di handicap. Nel caso di tirocini che prevedono l'acquisizione di crediti formativi universitari, la durata sarà determinata dal Regolamento Didattico del Corso di Studio al quale lo studente è iscritto.



### ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario, in veste di responsabile didattico - organizzativo indicato dal Soggetto Proponente e da un tutor aziendale, indicato dalla Struttura Ospitante.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo e di orientamento (*allegato*) contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario ed aziendale;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella Struttura Ospitante
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi della assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato, conformemente *all'allegato*, tra il soggetto proponente e la Struttura Ospitante ed è firmato dal tutor universitario, dal tutor aziendale e dal tirocinante per accettazione.

### ARTICOLO 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) osservare il monte ore indicato nel progetto formativo nonché rispettare il regolamento interno, le norme e le procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, all'igiene del lavoro, all'antinfortunistica;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.  
Qualora si renda necessario mantenere segreti alcuni risultati dell'attività svolta dal tirocinante, il tutor universitario dovrà concordare con il tutor aziendale le modalità di presentazione di tali aspetti, al fine di consentire allo studente l'acquisizione dei crediti formativi universitari e/o il conseguimento del titolo, secondo le norme del Regolamento Didattico del Corso di Studio;
- d) redigere una relazione finale sull'attività svolta da consegnare al tutor universitario;
- e) compilare una scheda di valutazione del tirocinio, da consegnare all'Ufficio studenti e laureati.

### ARTICOLO 5

La Struttura Ospitante si impegna a:

- a) favorire l'aspetto formativo dell'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- b) rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- c) segnalare tempestivamente all'INAIL, entro i tempi previsti dalle normative vigenti (entro due giorni dalla notizia dell'infortunio), qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante facendo riferimento alla posizione assicurativa 3140 (gestione per conto dello Stato), nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- d) segnalare tempestivamente al soggetto proponente e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- e) comunicare al Soggetto Proponente eventuali variazioni relative alla propria sede legale;
- f) consegnare al Soggetto Proponente il riepilogo delle presenze del tirocinante, conformemente *all'allegato*.

### ARTICOLO 6

La copertura antinfortunistica del tirocinante è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato (Posizione INAIL n. 3140). Il tirocinante è altresì coperto da assicurazione per gli infortuni (Polizza Chartis Europe S.A n. IAH 000 1558) e per responsabilità civile (Polizza SAI n. 704235128 del 30/06/1998).

Tutte le coperture assicurative sono a carico dell'Università di Pisa.



In caso di incidente accorso al tirocinante, egli dovrà segnalarlo tempestivamente alla Struttura Ospitante e al Soggetto Proponente, trasmettendo ad entrambe il certificato medico indicante la prognosi. La Struttura Ospitante dovrà a sua volta informarne tempestivamente l'INAIL come precisato nell'art. 5 lett. C.

## **ARTICOLO 7**

IL Soggetto Proponente si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali della Struttura Ospitante o, in mancanza delle stesse, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento in formato elettronico, mettendo a disposizione dei suddetti destinatari i relativi documenti cartacei.

## **ARTICOLO 8**

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione con rinnovo tacito salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale della Struttura Ospitante;
- b) l'uso da parte della Struttura Ospitante del rapporto di convenzione con il Soggetto Proponente per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

## **ARTICOLO 9**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196, D.I. 25 marzo 1998 n. 142 e del D.M. 509/99 art.10 comma 1 lettera f.

## **ARTICOLO 10**

Le spese di bollo sono a carico della Struttura Ospitante.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse (ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.)

**Per Ente            Timbro**

**Professor Tibaldi Stefano**

**Direttore Generale**

**Firma**

.....

**Per l'Università degli Studi di Pisa  
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale**

**Il Direttore  
prof. Carlo Alberto Veracini**

**Firma**

.....

***Pisa, .....***